

STATUTO

NIBIRU ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA LITERNO CE VIA VITTORIO
EMANUELE III 80

Numero REA: CE - 305814

Codice fiscale: 04185110618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto n.ro 7549 della Raccolta

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1 - E' costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione: **"NIBIRU ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, nonché dalle norme in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La società ha sede nel Comune di Villa Literno (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza, salvo diritto di recesso dei soci dissenzienti.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c.; inoltre, per espressa previsione rispetta i principi di mutualità contenuti nell'articolo 2514 c.c. ed in particolare:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata l.n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di cui al punto a) e b) dell'art. 1 L. 381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi attraverso:

- la gestione di servizi nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico, eventualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private;

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n. 381/91. La società, pertanto, si propone di esercitare in via esclusiva e principale l'attività finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale e precisamente:

a) assistenza sociale comprensiva di tutte di tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante <<Definizione dei livelli essenziali di assistenza>>, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio - sanitaria, come definite all'art.3 - septies del D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e precisamente tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedano unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale in grado di garantire anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto le prestazioni socio - sanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le

attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere sportivo dilettantistico finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

La società, in quanto cooperativa sociale, è anche onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori".

La società per il perseguimento delle dette finalità si propone di esercitare le seguenti attività:

- istituire e/o gestire in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati, su programmi e/o progetti, locali, nazionali, promossi anche dall'unione europea o da altri organismi internazionali;
- centri sociali, case famiglia per area civile e penale, comunità alloggio, case protette, case albergo per anziani, centri e strutture per lo svolgimento di servizi sociali, servizi di assistenza socio-sanitaria, centri educativi, centri residenziali, centri semi residenziali e non residenziali, centri per lo svolgimento di servizi di riduzione della marginalità sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento e di integrazione rese, in particolare, in favore di minori e giovani adolescenti anche coinvolti in situazioni di disadattamento, di disagio sociale e familiare, e di devianza, di tossicodipendenti, di handicappati psicofisici, nonché di anziani ed inabili adulti, centri, azioni e progetti volti all'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce

deboli;

- istituire e/o gestire centri ricreativi e culturali, organizzare, partecipare, promuovere manifestazioni, mostre, cortometraggi, filmati, documentari, rassegne nazionali e internazionali, dibattiti, conferenze e seminari nel campo della cultura e dell'arte e dell'ambiente;
- produzione di documenti e pubblicazioni per la promozione sociale;
- organizzare e promuovere attività di turismo sociale, visite guidate presso musei, scavi archeologici, luoghi di rilevanza culturale e turistica, anche con la collaborazione di diversi tipi di strutture, al fine della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;
- promuovere attività volte alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso iniziative tendenti all'educazione ambientale, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promuovere, organizzare e istituire, previa autorizzazione degli organismi ed autorità competenti, corsi di formazione scolastica, universitaria e post-universitaria, corsi ed attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo ed all'inserimento nel mondo del lavoro;
- svolgere attività di gestione di centri e laboratori agricoli, di attività agrituristiche e di laboratori artigianali e degli antichi mestieri;
- attività di gestione di fattorie didattiche e sociali;
- produzioni agricole e biologiche, ristoro, accoglienza con servizio di pernottamento;
- espletare servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in dipendenza delle analoghe esigenze manifestate da stazioni appaltanti, e la gestione dei servizi connessi, tra cui quelli del capitolato approvato con decreto del ministro dell'interno del 21 novembre 2008, servizio di trasporto, profilassi e sorveglianza sanitaria.

Tutte le dette attività potranno essere svolte anche con prestazioni domiciliari.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge. La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i. o associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Inoltre al fine di creare oppor-

tunità di lavoro per le persone svantaggiate, la società

potrà ai sensi dell'art.5 della citata legge n. 381/91 stipulare convenzioni con enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonchè concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati.

La società potrà promuovere ed aderire ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Si considerano "persone svantaggiate" - agli effetti di quanto sopra esposto - quelle indicate come tali dall'art.4 della legge n.381/91 1 comma. Dette persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonchè rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.lgs. N.358/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. È vietata, pertanto, alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubbli-

co, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

SOCI Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: soci ordinari, soci fruitori e soci volontari.

SOCI ORDINARI: possono essere soci ordinari tutti coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, inclusi fra essi:

- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività costituenti l'oggetto della società, come consentito espressamente dall'art. 11 della Legge n.ro 381/91;
- e, come consentito espressamente dall'art. 10 della Legge n.ro 381/91, gli esercenti attività di assistenza e consulenza di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.ro 1815.

Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento economico e normativo, e in generale i criteri e le regole inerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da apposito/i Regolamento/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

SOCI FRUITORI della cooperativa sono i diretti destinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfacente,

partecipano alla cooperativa anche per ottenerne strumenti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro e alla socialità.

Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in applicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture pubbliche e/o private.

I soci fruitori, che non possono superare il limite numerico contemplato dall'art. 2527 3 comma c.c., sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Ai soci fruitori si applicano, per il resto, le medesime disposizioni che regolano i soci ordinari, incluse quelle relative a diritti, obblighi, ammissione, recesso ed esclusione.

SOCI VOLONTARI: I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

- **SOCI SOVVENTORI:** possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 secondo le modalità ivi previste.

Art. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali indicando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, titolo di studio, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica (se in possesso) e fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto;
- c) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui

chiede di essere iscritto;

d) l' ammontare delle quote che intende sottoscrivere.

Art. 5 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione a mezzo lettera raccomandata anche a mano, motivando l'eventuale diniego.

Art. 6 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo delle quote sottoscritte, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si diventa soci e si è iscritti nel libro dei soci.

Art. 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art. 3 del presente Statuto;

b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato nel libro soci.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere escluso il socio:

a) che non osservi le disposizioni dello Statuto o del Regolamento previsto dall'art. 27 del presente Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;

f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordine tra i soci.

Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese dal detto invito, previo esame dell'Organo Amministrativo e sempre che il socio resti inadempiente.

Art. 9 - Nel caso di decesso del socio, gli eredi o legatari possono subentrare nella società in qualità di soci, purché possiedano i requisiti richiesti nell'art. 3 del presente Statuto e l'Organo Amministrativo esprima il proprio parere favorevole. Se i successori sono più di uno nominano un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e l'or-

gano amministrativo consenta la divisione.

Art.10 - Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo per i casi di cui agli artt. 5, 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti dalla legge.

Art.11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art. 9, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:

a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;

b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non versate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal Capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 del presente Statuto, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11 del presente Statuto, dalle tasse di ammissione, da qualunque altro bene che pervenga alla società per atto di liberalità;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.

Art.13 - L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato completamente entro un mese dalla ricezione della comunicazione della delibera di ammissione alla cooperativa.

Nessun socio può possedere tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.14 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre

di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

d) un dividendo ai soci operatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci operatori se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.

ORGANI SOCIALI - Assemblea -

Art.15 - L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, ogni anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono par-

ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione. Inoltre l'assemblea ordinaria è convocata per:

- a) la nomina degli amministratori;
- b) la determinazione del compenso degli amministratori a norma del art. 26 del presente Statuto;
- c) la determinazione della tassa di ammissione e dell'eventuale soprapprezzo;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli amministratori.

Art. 16 - L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà opportuno ed utile alla gestione sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, l'Organo Amministrativo sarà tenuto a convocare senza ritardi l'assemblea.

La convocazione è fatta dall'organo amministrativo nei casi e con le modalità di legge. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., e può prevedere la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'avviso deve essere inviato ai soci ed agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al recapito del socio destinatario risultante dal libro soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.17 - L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di più della metà dei voti di tutti i soci.

Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art.18 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)

giorni. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dal-

l'assemblea ma non potranno mai essere segrete. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre deleghe. Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

Art.19 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori). La nomina del Segretario dell'assemblea, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali dell'Assemblea.

- Organo Amministrativo -

Art.20 - La società può essere amministrata, su decisione dei soci assunta in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da più amministratori, fino ad un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione. E' tuttavia consentito, laddove sia espressamente previsto all'atto della nomina che gli amministratori operino con metodo disgiuntivo, con metodo congiuntivo (all'unanimità), ovvero con metodo misto (congiuntivo per alcuni atti e disgiuntivo per altri).

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato, non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci, fermo restando il disposto dell'art. 2542 comma 2 cod. civ..

Art. 21 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Sempre nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori, i quali devono, entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari modalità purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, risultano da processi verbali trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge.

Art. 23 - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato mem-

bro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 24 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere separatamente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono, per teste, i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 25 - L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza generale della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti anche i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se venissero costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

- Collegio sindacale -

Art. 28 - La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Il numero dei membri dell'organo di controllo (anche monocratico) è stabilito dai soci contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.

Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di legge.

L'Organo di controllo vigila sull'Amministrazione della Cooperativa, sulla gestione ed i principi di corretta amministrazione, nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge; possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art.29 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.17, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati,

deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi dell'art.11 comma 1 della legge n.59 del 31 gennaio 1992. Quando la cooperativa non aderisca ad alcuna associazione riconosciuta o quando la cooperativa aderisca ad associazioni che non hanno costituito il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge n. 59/1992, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio deve essere devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 20 della citata legge 59/1992.

Art.30 - La società può aderire ad associazioni riconosciute a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del D.L. 14.12.1947 n.1577.

- Clausola compromissoria -

Art.31 - Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Art.32 - Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

Firmato:

D'ISANTO Salvatore

D'ISANTO Tommaso

PETRUCCIO Esterina

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Autorizzazione n.ro 76374 del 03 novembre 2000

Castel Volturno, li 3 novembre 2016